



COMUNE DI MILAZZO

IL SEGRETARIO GENERALE

DETERMINAZIONE N° 20 DEL 16.10.2021

Oggetto: **Modalità operative e tecniche per l'organizzazione delle verifiche** di cui al comma 4 e seguenti dell'art. Art. 9-quinquies (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore pubblico) del D.L. 2021, n. 52, convertito, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, inserito dall'art. 1 del D.L. 21 settembre 2021, n. 127

Autorizzazione ad effettuare gli accertamenti e le verifiche

Autorizzazione ad effettuare le contestazioni delle violazioni

Autorizzazione al trattamento dei dati personali

Il Segretario Generale

Visto l'art. 9-quinquies (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore pubblico) del D.L. 2021, n. 52, convertito, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, inserito dall'art. 1 del D.L. 21 settembre 2021, n. 127;

Viste la bozza "Linee Guida in materia di condotta delle Pubbliche Amministrazioni per l'applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde covid-19 da parte del personale" adottate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri allegate alla presente;

che tali provvedimenti prevedono :

che dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, al personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro, nell'ambito del territorio nazionale, in cui il predetto personale svolge l'attività lavorativa, è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 9-ter, 9-ter.1 e 9-ter.2 del presente decreto e dagli articoli 4 e 4-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76 (Scuola e Università);

che, tenuto conto della funzione di prevenzione alla quale la misura è preordinata non sono consentite deroghe a tale obbligo . Pertanto non è consentito in alcun modo individuare i lavoratori da adibire al lavoro agile sulla base del mancato possesso di tale certificazione;

che gli obblighi sopra indicati si applicano altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni (es: visitatori; autorità politiche; lavoratori di soggetti terzi che svolgono attività a favore della P.A. , come addetti alle imprese di pulizie, alla manutenzione);

che ai soggetti titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice di questo ente si applicano le disposizioni di cui ai commi 1,3,4,5 e 8 dell'art. 9 -quinquies del D.L 22/04/2021 n. 52 convertito, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, inserito dall'art. 1 del D.L. 21 settembre 2021, n. 127;

che il possesso della certificazione verde non fa venir meno gli obblighi di isolamento e di comunicazione che incombono al soggetto che dovesse contrarre il Covid -19 o trovarsi in quarantena;

che inoltre resta fermo per tutto il personale dipendente, ancorchè munito di green pass, il rispetto di tutte le istruzioni fornite dal datore di lavoro per la riduzione del rischio di contagio come ad esempio il rischio di recarsi su luogo di lavoro in presenza di sintomi riconducibili alla malattia;

che nelle more del rilascio e dell'eventuale aggiornamento delle certificazioni verdi covid-19 da parte della piattaforma nazionale DGC, i soggetti interessati possono comunque avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche o private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, da medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che attestano o refertano una delle condizioni di cui al comma 2, lett. a),b),e c) del D.L. n. 52 del 2021 sopra indicato (avvenuta vaccinazione; avvenuta guarigione; effettuazione di test antigenico rapido o molecolare):

che non sono soggetti agli obblighi sopra indicati:

A gli utenti che accedono negli orari di ricevimento degli uffici per usufruire dei servizi erogati dal Comune;

B i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con le Circolari del Ministero della salute n. 0035309-del 04/08/2021, n.35444 del 5 agosto 2021 e n. 0043366 del 25/09/2021. I soggetti esenti dalla campagna vaccinale,

nelle more del rilascio del relativo applicativo “QR CODE” in corso di predisposizione, previa trasmissione della relativa documentazione sanitaria al medico competente dell'amministrazione di appartenenza, non potranno essere soggetti ad alcun controllo. Resta fermo che il medico competente, ove autorizzato dal dipendente, può informare il personale deputato ai controlli sulla circostanza che tali soggetti debbano essere esonerati dalle verifiche;

che i datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni sopra indicate e che per i lavoratori di cui all'articolo 1, co. 2 del D.L. 127/2021 sopra indicato, la verifica sul rispetto di tali prescrizioni oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, è effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro;

che i datori di lavoro sono tenuti a definire, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche di cui al comma 4 dell'art. 9-quinquies citato, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi di cui ai commi.

che le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10 (al momento il DPCM 17 giugno 2021) che disciplina le modalità di funzionamento della piattaforma nazionale e delle certificazioni verdi;

che il personale in servizio, nel caso in cui comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risulti privo della predetta certificazione o si rifiuti di esibirla al momento dell'accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati, incluse tutte le componenti della retribuzione anche di natura previdenziale, previste per la giornata lavorativa non prestata. I giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione di ferie e comportano la corrispondente perdita di anzianità di servizio;

che nel caso in cui in sede di verifica all'accesso venga accertata la mancanza del green pass da parte di un soggetto di cui all'articolo 1, co. 2 del D.lgs. 127/2021, (soggetti che svolgono a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa o di volontariato o di formazione) fermo restando l'allontanamento immediato, dovrà essere data tempestiva comunicazione al datore di lavoro dello stesso, ove esistente, per gli adempimenti di competenza;

che l'accesso del personale ai luoghi di lavoro in violazione degli obblighi sopra indicati è punito con la sanzione amministrativa da € 600 a € 1.500,00 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza;

che le sanzioni sono irrogate dal Prefetto. I soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni trasmettono al Prefetto gli atti relativi alla violazione;

Considerato che:

-le sedi nelle quali i dipendenti di questo Comune svolgono l'attività lavorativa sono le seguenti:

- sede del Municipio;
- sede della Polizia Locale;
- sede del cimitero;
- sede Asilo Nido San Pietro;
- sede Castello;

•sede Palazzo d'Amico;

-è opportuno designare e autorizzare un dipendente per ogni sede per gli accertamenti per le verifiche dei green pass;

-è opportuno designare e autorizzare un dipendente per l'attività di contestazione delle violazioni e trasmissione degli atti all'ufficio competente per i provvedimenti disciplinari e al Prefetto per l'irrogazione delle sanzioni;

-è altresì necessario autorizzare i suddetti dipendenti ad effettuare le attività di trattamento dei dati personali necessarie per lo svolgimento delle attività suddette;

viste:

la bozza di “linee Guida in materia di condotta delle Pubbliche Amministrazioni per l'applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde covid-19 da parte del personale” adottate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri allegata alla presente (All. 1);

i documenti che riportano i “FAQ” allegati alla presente (All. 2);

il documento allegato alla presente avente per oggetto “Modalità operative e tecniche” (All 3),

Tanto premesso e considerato, con il presente atto

DETERMINA

Di Designare ed Autorizzare:

•le dipendenti sig.ra **Stefania Cusumano** e sig.ra **Stefania De Pasquale** ad effettuare durante l'orario di servizio (ore 07:50 alle ore 12:50) gli accertamenti per la verifica delle certificazioni verdi covid-19 con le modalità indicate nell'allegato documento avente per oggetto “ Modalità operative e tecniche” presso la sede del Municipio di via F. Crispi;

•il dipendente sig. **Mario Napoli** ad effettuare durante l'orario di servizio gli accertamenti per la verifica delle certificazioni verdi covid-19 con le modalità indicate nell'allegato documento avente per oggetto “ Modalità operative e tecniche” presso la sede A del Municipio di via F. Crispi;

•il dipendente dott. **Filippo Santoro** ad effettuare durante l'orario di servizio, gli accertamenti per la verifica delle certificazioni verdi covid-19 con le modalità indicate nell'allegato documento avente per oggetto “ Modalità operative tecniche” presso la sede del Palazzo Comunale al personale PUC;

•a Dirigente Comandante **dott.ssa Giuseppa Puleo** ad effettuare, con facoltà di delega, gli accertamenti per la verifica delle certificazioni verdi covid-19 con le modalità indicate nell'allegato documento avente per oggetto “ Modalità operative tecniche” presso la sede della Polizia Locale, in via San Paolino,civico 6.

•i dipendenti sig. **Giovanni Polito e Puma Francesco** ad effettuare durante l'orario di servizio, gli accertamenti per la verifica delle certificazioni verdi covid-19 con le modalità indicate nell'allegato documento avente per oggetto “ Modalità operative tecniche” presso la sede del Cimitero comunale - piazza Cappuccini.

•la dipendente sig.ra **Maria Concetta Bonanno** ad effettuare durante l'orario di servizio, gli accertamenti per la verifica delle certificazioni verdi covid-19 con le modalità indicate nell'allegato documento avente per oggetto “ Modalità operative tecniche” presso la sede dell'Asilo Nido San Pietro.

•i dipendenti sig.ri : **Francesco Merrina - Bucca Donatella - Enrico Vecchione** - ad effettuare durante l'orario di servizio, gli accertamenti per la verifica delle certificazioni verdi covid-19 con le modalità indicate nell'allegato documento avente per oggetto “ Modalità operative tecniche” presso la sede del Castello - salita Castello.

•le dipendenti sig.re **Antonia Cecilia Abbriano – Flavia Bosurgi – Maria Teresa Currò – Rosaria Merrina – Francesca Ullo** ad effettuare durante l'orario di servizio, gli accertamenti per la verifica delle certificazioni verdi covid-19 con le modalità indicate nell'allegato documento avente per oggetto “Modalità operative tecniche” presso la sede del Palazzo D'Amico - via Marina Garibaldi .

Di designare e autorizzare:

•Il dipendente Commissario **Massimo Malfi** in servizio presso il comando vigili effettuare, per tutti **lavoratori che operano nelle diverse sedi**, le contestazioni delle violazioni e trasmissione degli atti all'ufficio competente per i provvedimenti disciplinari e al Prefetto per l'irrogazione delle sanzioni con le modalità indicate nell'allegato documento avente per oggetto “ Modalità operative e tecniche”;

Il soggetto autorizzato opererà sotto la diretta autorità del titolare e sarà tenuto al rigoroso rispetto dei principi del Reg. UE n. 2016/679, della normativa di settore, delle circolari, dei provvedimenti, delle linee guida in materia di sicurezza sanitaria, delle istruzioni impartite dal Titolare o da un suo delegato.

Il soggetto autorizzato è obbligato a seguire e rispettare il contenuto dell'allegato documento avente per oggetto “ Modalità operative e tecniche”;

-Di adottare l'allegato documento avente per oggetto “Modalità operative e tecniche per l'organizzazione degli accertamenti, delle verifiche e delle contestazioni ipreviste dall'art. Art. 9-quinquies (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore pubblico) del D.L. 2021, n. 52”;

-Di trasmettere la presente Determina :

•A)a tutto il personale che presta servizio presso il Comune in particolare ai soggetti incaricati ivi menzionati;

•B)al Medico competente;

•C)al responsabile della protezione dei dati personali di questo Ente;

•D)ai soggetti titolari di cariche elettive;

-Di disporre la pubblicazione della presente Determina sui siti istituzionali del Comune di Milazzo.



IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Andreina Mazzù

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 ottobre 2021.

Adozione delle linee guida in materia di condotta delle pubbliche amministrazioni per l'applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde COVID-19 da parte del personale.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la dichiarazione di emergenza di sanità pubblica internazionale dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020, con la quale venivano attivate le previsioni dei regolamenti sanitari internazionali e la successiva dichiarazione della stessa Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021, del 21 aprile 2021 e del 22 luglio 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante «Adozione dei criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112;

Visto il decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020, con il quale è stata costituita presso il Ministero della salute la Cabina di regia per il monitoraggio del livello di rischio, di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante «Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di *screening*»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 5, del predetto decreto-legge n. 127 del 2021, che prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro della salute, possono essere adottate linee guida per l'omogenea definizione delle modalità organizzative delle verifiche sul possesso della certificazione verde COVID-19;

Visto, il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, recante Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali;

Considerato che l'estensione della certificazione verde COVID-19 anche ai lavoratori del settore pubblico incrementa l'efficacia delle misure di contrasto al fenomeno epidemiologico già adottate dalle amministrazioni pubbliche;

Ritenuto necessario dare a tutte le pubbliche amministrazioni indicazioni omogenee per l'applicazione delle misure di controllo sul possesso della certificazione verde COVID-19 da parte dei lavoratori previsto all'art. 1 del decreto-legge n. 127 del 2021;

Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del 7 ottobre 2021;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro della salute;

Decreta:

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, sono adottate le linee guida di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 12 ottobre 2021

*Il Presidente
del Consiglio dei ministri*
DRAGHI

*Il Ministro
per la pubblica amministrazione*
BRUNETTA

Il Ministro della salute
SPERANZA

Registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre 2021
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del consiglio, del
Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n.
n. 2563

ALLEGATO I

LINEE GUIDA IN MATERIA DI CONDOTTA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI OBBLIGO DI POSSESSO E DI ESIBIZIONE DELLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 DA PARTE DEL PERSONALE

Premessa

L'art. 1, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, attraverso l'introduzione dell'art. 9-*quinquies* nel decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, ha esteso a tutto il personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi incluso il personale delle amministrazioni di cui all'art. 3, al personale delle Autorità amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per la società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, della Banca d'Italia, nonché degli enti pubblici econo-



mici e degli organi di rilievo costituzionale, l'obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 (c.d. *green pass*) di cui all'art. 9, comma 2, del predetto decreto, quale condizione per il primo accesso al luogo di lavoro.

Tale obbligo è escluso per i soli soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Si evidenzia che il possesso della certificazione verde non fa comunque venir meno gli obblighi di isolamento e di comunicazione che incombono al soggetto che dovesse contrarre il COVID-19 o trovarsi in quarantena. In tal caso, pertanto, il soggetto affetto da COVID-19 dovrà immediatamente porre in essere tutte le misure già previste per tali circostanze, a partire dagli obblighi informativi, e la certificazione verde eventualmente già acquisita - a prescindere dall'evento che l'ha generata - anche se non ancora revocata, non autorizza in alcun modo l'accesso o la permanenza nei luoghi di lavoro.

Resta inoltre fermo, per il personale dipendente - ancorché munito di *green pass*, il rispetto di tutte le istruzioni fornite dal datore di lavoro per la riduzione del rischio di contagio, come, ad esempio, il divieto di recarsi sul luogo di lavoro in presenza di sintomi riconducibili alla malattia.

1.1 Contenuto dell'obbligo

Al di fuori dell'esclusione prevista per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale, l'accesso del lavoratore presso il luogo di lavoro non è dunque consentito in alcun modo e per alcun motivo a meno che lo stesso non sia in possesso della predetta certificazione (acquisita o perché ci si è sottoposti al vaccino da almeno quattordici giorni, o perché si è risultati negativi al tampone o perché il soggetto è guarito dal COVID-19 negli ultimi sei mesi) e in grado di esibirla in formato cartaceo o digitale. Peraltro, il possesso del *green pass* non è, a legislazione vigente, oggetto di autocertificazione.

Tenuto conto della funzione di prevenzione alla quale la misura è preordinata, non sono consentite deroghe a tale obbligo.

Pertanto, non è consentito in alcun modo, in quanto elusivo del predetto obbligo, individuare i lavoratori da adibire al lavoro agile sulla base del mancato possesso di tale certificazione.

Il possesso della certificazione verde e la sua esibizione sono condizioni che devono essere soddisfatte al momento dell'accesso al luogo di lavoro. Il lavoratore che dichiara il possesso della predetta certificazione, ma non sia in grado di esibirla, deve essere considerato assente ingiustificato e non può in alcun modo essere adibito a modalità di lavoro agile.

È pertanto un preciso dovere di ciascun dipendente ottemperare a tale obbligo a prescindere dalle modalità di controllo adottate dalla propria amministrazione.

Tale obbligo, peraltro, è esteso anche ad ogni soggetto - che non sia un semplice utente dei servizi resi dall'amministrazione - che accede alla struttura per lo svolgimento di qualsiasi attività diversa dalla fruizione dei servizi erogati dall'amministrazione.

Pertanto, per accedere all'amministrazione, oltre al personale dipendente della pubblica amministrazione, qualunque altro soggetto dovrà essere munito di «*green pass*» - ivi inclusi i visitatori e le autorità politiche o i componenti delle giunte e delle assemblee delle autonomie locali e regionali - che ivi si rechi per lo svolgimento di una attività propria o per conto del proprio datore di lavoro.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, sono dunque soggetti all'obbligo di *green pass* anche i dipendenti delle imprese che hanno in appalto i servizi di pulizia o quelli di ristorazione, il personale dipendente delle imprese di manutenzione che, anche saltuariamente, accedono alle infrastrutture, il personale addetto alla manutenzione e al rifornimento dei distributori automatici di generi di consumo (caffè e merendine), quello chiamato anche occasionalmente per attività straordinarie, i consulenti e collaboratori, nonché i prestatori e i frequentatori di corsi di formazione, come pure i corrieri che recapitano posta d'ufficio o privata, destinata ai dipendenti che dovessero farsela recapitare in ufficio (ad esempio anche i corrieri privati dovranno essere provvisti di *green pass* ove accedano alla struttura).

In questi casi la verifica del *green pass* potrà avvenire anche manualmente attraverso l'utilizzo dell'app «VerificaC19», già disponibile negli store, ovvero attraverso l'integrazione dei sistemi informatici utilizzati per il termoscanner o per la rilevazione automatica delle presenze, (*badge*).

In sintesi, l'unica categoria di soggetti esclusa dall'obbligo di esibire il *green pass* per accedere agli uffici pubblici è quella degli utenti, ovvero di coloro i quali si recano in un ufficio pubblico per l'erogazione del servizio che l'amministrazione è tenuta a prestare. I visitatori che dovessero accedere a qualunque altro titolo (ad esempio per lo svolgimento di una riunione o di un incontro, congresso o altro) dovranno, invece, essere muniti della certificazione verde ed esibirla su richiesta.

Nelle more del rilascio e dell'eventuale aggiornamento delle certificazioni verdi COVID-19 da parte della piattaforma nazionale DGC, i soggetti interessati possono comunque avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che attestano o refermano una delle condizioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c), dell'art. 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, in coerenza con il disposto dell'ultimo periodo del comma 10 del medesimo articolo.

In relazione ai servizi forniti a favore dell'utenza, il datore di lavoro deve predisporre tutte le misure di contenimento stabilite dalle competenti autorità sanitarie e dagli eventuali protocolli d'intesa stipulati con le organizzazioni sindacali e ciò al fine di evitare che la circostanza che agli uffici acceda utenza non tenuta a esibire o a possedere il *green pass* possa comportare rischi di contagio.

1.2 Modalità e soggetti preposti al controllo

L'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 127 del 2021 individua nel datore di lavoro il soggetto preposto al controllo. Per datore di lavoro deve intendersi il dirigente apicale di ciascuna amministrazione o soggetto equivalente, a seconda del relativo ordinamento.

In relazione alla dimensione delle strutture e della presenza di una o più sedi decentrate, il dirigente apicale può delegare la predetta funzione - con atto scritto - a specifico personale, preferibilmente con qualifica dirigenziale, ove presenti.

Nell'esercizio del potere di controllo il dirigente apicale (che a titolo esemplificativo può identificarsi nel segretario generale di un ministero o nel segretario comunale) impartisce le modalità attuative secondo le quali i soggetti dallo stesso incaricati provvedono a effettuare materialmente le attività di controllo (siano esse costantemente attive o a campione).

L'accertamento può essere svolto all'accesso della struttura, a campione o a tappeto, con o senza l'ausilio di sistemi automatici: il personale preposto al controllo vieterà al lavoratore senza *green pass* valido o che si rifiuti di esibirlo l'accesso alla struttura, invitandolo ad allontanarsi.

Il preposto al controllo comunica con immediatezza all'ufficio competente il nominativo del personale al quale non è stato consentito l'accesso.

Nel caso in cui tale accertamento non sia effettuato all'ingresso e si accerti, successivamente, che l'ingresso al luogo di lavoro è avvenuto senza il possesso della certificazione verde COVID-19, il personale dovrà essere allontanato dalla sede di servizio, sanzionato ai sensi dell'art. 9-*quinquies*, comma 8, del decreto-legge n. 52 del 2021, e sarà considerato assente ingiustificato fino alla esibizione della certificazione verde, includendo nel periodo di assenza anche le eventuali giornate festive o non lavorative.

La medesima sanzione si applica anche nel caso di rifiuto di esibizione della citata certificazione.

In caso di accesso alle sedi in assenza di certificazione verde COVID-19, restano ferme le conseguenze disciplinari previste dagli ordinamenti di appartenenza del personale.

Laddove l'accertamento del possesso della certificazione verde non avvenga all'atto dell'accesso al luogo di lavoro, con le direttive di cui sopra il dirigente apicale/datore di lavoro o soggetto da questi delegato, deve disporre che ciascun dirigente responsabile di dipartimento/ufficio/servizio proceda, con cadenza giornaliera, a verificare il possesso del *green pass* del proprio personale (ad esempio attraverso l'app VerificaC19) in misura percentuale non inferiore al 20 per cento di quello presente in servizio, assicurando che tale controllo, se a campione, sia effettuato, nel tempo, in maniera omogenea con un criterio di rotazione, su tutto il personale dipendente e, prioritariamente nella fascia antimeridiana della giornata lavorativa.

Il controllo sul possesso delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuato con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, adottato ai sensi dell'art. 9, comma 10, del decreto-legge n. 52 del 2021, così come modificato dal decreto del



Presidente del Consiglio dei ministri 10 settembre 2021 e successive modifiche e integrazioni.

Per le sedi lavorative dove il controllo avviene all'ingresso, rimane in facoltà del datore di lavoro di effettuare ulteriori controlli a campione anche con cadenza non giornaliera.

In osservanza della disciplina sul trattamento dei dati personali non è comunque consentita la raccolta dei dati dell'intestatario in qualunque forma, salvo quelli strettamente necessari all'applicazione delle misure previste dagli articoli 9-ter, ai commi 2 e 5, 9-quinquies, commi 6 e seguenti, e 9-septies, commi 6 e seguenti.

Qualora all'atto delle modalità di accertamento sopra descritte il lavoratore risulti non essere in possesso della certificazione verde COVID-19:

a) in caso di accertamento svolto all'accesso della struttura, a campione o a tappeto, con o senza l'ausilio di sistemi automatici: il personale preposto al controllo vieterà al lavoratore senza *green pass* valido l'accesso alla struttura, invitandolo ad allontanarsi.

Il preposto al controllo comunica con immediatezza, all'ufficio competente il nominativo del personale al quale non è stato consentito l'accesso; ciascun giorno di mancato servizio, fino alla esibizione della certificazione verde, è considerato assenza ingiustificata, includendo nel periodo di assenza anche le eventuali giornate festive o non lavorative.

In caso di controlli esclusivamente automatici, per l'eventualità di una mancata identificazione del soggetto sprovvisto di *green pass*, gli uffici competenti a rilevare le presenze del personale (ad esempio l'ufficio del personale o altra unità preposta a tale rilevamento), in base alle presenze in servizio della giornata, verificano le assenze dal servizio non dovute ad altro motivo legittimo tempestivamente comunicato nel rispetto dei termini fissati dalla contrattazione collettiva, e provvedono a comunicare all'interessato, anche con semplice *mail*, l'assenza ingiustificata rilevata, per poi procedere all'applicazione della disciplina ordinaria prevista per tale ipotesi.

b) nel caso in cui l'accertamento sia svolto dopo l'accesso alla sede, a tappeto o a campione: il dirigente che ha svolto l'accertamento, se del caso attraverso il responsabile della struttura di appartenenza, dovrà intimare al lavoratore sprovvisto di certificazione valida, al momento del primo accesso al luogo di lavoro, di lasciare immediatamente il posto di lavoro e comunicare ai competenti uffici l'inizio dell'assenza ingiustificata che perdurerà fino alla esibizione della certificazione verde, includendo nel periodo di assenza anche le eventuali giornate festive o non lavorative. In questo caso, inoltre, dopo aver accertato l'accesso nella sede di lavoro senza certificazione, il dirigente competente sarà tenuto ad avviare anche la procedura sanzionatoria di cui all'art. 9-quinquies del decreto-legge n. 52 del 2021 (che sarà irrogata dal Prefetto competente per territorio).

Non è consentito, in alcun modo, che il lavoratore permanga nella struttura, anche a fini diversi, o che il medesimo sia adibito a lavoro agile in sostituzione della prestazione non eseguibile in presenza, ferma restando la possibilità, per le giornate diverse da quella interessata, di fruire degli istituti contrattuali di assenza che prevedono comunque la corresponsione della retribuzione (malattia, visita medica, legge 104, congedo parentale...).

Come previsto dall'art. 3, del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, in caso di richiesta da parte del datore di lavoro, derivante da specifiche esigenze organizzative volte a garantire l'efficace programmazione del lavoro, i lavoratori sono tenuti a rendere le comunicazioni di cui al comma 6, dell'art. 9-quinquies, e al comma 6, dell'art. 9-septies, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, con un preavviso necessario a soddisfare le predette esigenze organizzative.

Tale ipotesi, tuttavia, non fa venire meno l'obbligo di effettuare i controlli all'accesso o quelli a campione, tenuto conto che, in ogni caso, il possesso del *green pass* non è, a legislazione vigente, oggetto di autocertificazione.

Nel caso in cui dalle predette comunicazioni si dovesse rilevare una interruzione di servizio essenziale, il Sindaco o il datore di lavoro per le altre amministrazioni, potrà attivare, in via d'urgenza, convezioni tra enti senza particolari formalità. Ai medesimi fini può essere adottata ogni misura di riorganizzazione interna, quale mobilità tra uffici o aree diverse, idonea a fronteggiare l'eventuale impossibilità di poter impiegare personale sprovvisto di *green pass*.

Per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale il controllo sarà effettuato mediante lettura del *QRcode* in corso di predisposizione. Nello more del rilascio del relativo applicativo, tale personale - previa trasmissione della relativa documentazione sanitaria al medico competen-

te dell'amministrazione di appartenenza - non potrà essere soggetto ad alcun controllo. Resta fermo che il medico competente - ove autorizzato dal dipendente - può informare il personale deputato ai controlli sulla circostanza che tali soggetti debbano essere esonerati dalle verifiche.

Tale fattispecie non rientra nelle sopra richiamate comunicazioni di cui al comma 6 del citato art. 9-quinquies del decreto-legge n. 52 del 2021.

Nel caso in cui in sede di verifica all'accesso venga accertata la mancanza del *green pass* da parte di un soggetto di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 (soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato anche sulla base di contratti esterni), fermo restando l'allontanamento immediato, dovrà essere data tempestiva comunicazione al datore di lavoro dello stesso (ove esistente) per gli adempimenti di competenza.

Analoga procedura dovrà essere seguita anche nei casi in cui la verifica della mancanza del *green pass* riguardi personale in somministrazione. In tali casi sebbene il personale somministrato svolga la propria attività nell'interesse e sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore, l'assenza dovuta al mancato possesso o alla mancata esibizione del *green pass* dovrà comunque essere segnalata immediatamente all'Agenzia di somministrazione.

1.3 Modalità di applicazione

Le conseguenze di cui all'art. 9-quinquies del decreto-legge n. 52 del 2021 sono previste nei seguenti casi:

a) mancato accesso al luogo di lavoro dovuto all'accertamento del mancato possesso da parte del lavoratore della certificazione verde COVID-19 o alla mancata esibizione della stessa: in questo caso, il soggetto preposto al controllo comunica con immediatezza, all'ufficio competente il nominativo del personale al quale non è stato consentito l'accesso. In ogni caso, ciascun giorno di mancato servizio, fino alla esibizione della certificazione verde, è considerato assenza ingiustificata. Resta fermo che ciascuna amministrazione procederà all'applicazione della misura nelle forme e attraverso l'adozione degli atti previsti dal proprio ordinamento;

b) accesso sul luogo di lavoro senza il possesso della certificazione verde COVID-19: in questo caso, il dirigente - o il personale da questo delegato - che ha proceduto all'accertamento, dopo aver intimato al lavoratore sprovvisto di certificazione valida di lasciare immediatamente il posto di lavoro, comunica agli uffici competenti l'assenza ingiustificata. Nel contempo, ferme rimanendo le conseguenze di ordine disciplinare, gli uffici individuati dal datore di lavoro comunicano la violazione di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, al Prefetto competente per territorio per l'irrogazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 4, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020.

Il quadro sanzionatorio sopra delineato non esclude, ovviamente, le responsabilità penale per i casi di alterazione o falsificazione della certificazione verde COVID-19 o di utilizzo della certificazione altrui.


1.4 Trattamento economico

In relazione alle giornate di assenza ingiustificata, al lavoratore non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati, intendendosi qualsiasi componente della retribuzione (anche di natura previdenziale) avente carattere fisso e continuativo, accessorio o indennitario comunque denominato, previsto per la giornata di lavoro non prestata. I giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione di ferie e comportano la corrispondente perdita di anzianità di servizio.

1.5 Controlli manuali, automatizzati e a campione

Al fine di verificare il possesso della certificazione verde COVID-19, le amministrazioni dovranno, prioritariamente, svolgere il relativo controllo all'accesso. Tuttavia, quando le esigenze organizzative non consentano di svolgere tale modalità di verifica, sono comunque tenute a svolgere controlli anche a campione nella sede di lavoro, relativamente ai soggetti presenti o di cui è previsto l'accesso ai luoghi di lavoro. Si suggerisce, tuttavia, di predisporre l'attivazione di più di una delle modalità indicate e ciò al fine di poter sopperire all'eventuale possibile malfunzionamento di uno dei sistemi.

Qualora l'amministrazione non abbia terminato l'eventuale aggiornamento/adeguamento dei *software* relativi ai controlli automatici all'accesso e al fine di prevenire il verificarsi di assembramenti ai punti



di ingresso alle sedi di servizio, è in ogni caso possibile, per assicurare comunque l'effettività del controllo, lo svolgimento di controlli a campione anche all'accesso attraverso l'applicazione denominata «VerificaC19» già disponibile gratuitamente sugli *store*.

Fermo restando che ciascuna amministrazione organizza tali controlli nell'ambito della propria autonomia organizzativa, è auspicabile che vengano utilizzate modalità di accertamento che non determinino ritardo o code durante le procedure di ingresso, soprattutto per le amministrazioni con un numero più elevato di dipendenti, e che, ovviamente, siano compatibili con la disciplina in materia di protezione dei dati personali.

Di seguito si indicano le specifiche funzionalità, che saranno compiutamente definite nell'emanando decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottarsi ai sensi dell'art. 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, per la verifica automatizzata dei *green pass*, che verranno gradualmente rese disponibili:

per tutte le amministrazioni, un pacchetto di sviluppo per applicazioni (*Software Development Kit SDK*), rilasciato dal Ministero della Salute con licenza *open source*, che consente di integrare nei sistemi informativi di controllo accessi fisici dell'amministrazione, nei sistemi di controllo della temperatura o in soluzioni tipo *totem*, le funzionalità di verifica della certificazione verde COVID-19, mediante la lettura del *QRcode*; rimane fermo in ogni caso il divieto di memorizzare o utilizzare per finalità ulteriori le informazioni rilevate dalla lettura dei *QRcode* e le informazioni fornite in esito ai controlli.

per le tutte amministrazioni che utilizzano la piattaforma NoiPA, una interazione in modalità asincrona tra la piattaforma NoiPA, realizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze per la gestione del personale delle pubbliche amministrazioni, e la piattaforma nazionale-DGC per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19, che sarà resa disponibile a titolo non oneroso nel portale NoiPA.

per tutte le amministrazioni con più di cinquanta dipendenti, con priorità per quelle che non utilizzano la piattaforma di NoiPA, un nuovo servizio pubblicato sul portale istituzionale INPS, che come intermediario interroga la PN-DGC, che consente la verifica asincrona del *green pass* con riferimento all'elenco di codici fiscali di propri dipendenti, noti all'Istituto al momento della richiesta;

per tutte le amministrazioni con almeno mille dipendenti, dotate di sistemi informativi di gestione del personale, anche con uffici di servizio dislocati in più sedi fisiche, una interoperabilità applicativa con la piattaforma nazionale-DGC, previa autorizzazione e accreditamento.

Per tutte le amministrazioni resta comunque possibile utilizzare, preferibilmente per i controlli a campione o comunque per le amministrazioni più piccole, anche come soluzione alternativa nel caso di un malfunzionamento di una delle soluzioni di verifica automatizzata, anche a richiesta del lavoratore, l'applicazione denominata «VerificaC19» già disponibile gratuitamente sulle principali piattaforme per la distribuzione delle applicazioni sui dispositivi *mobile*.

1.6 Possibili misure in materia flessibilità degli orari di ingresso e di uscita

L'entrata in vigore dell'obbligo di possedere ed esibire il *green pass* per accedere alla sede di servizio da parte dei pubblici dipendenti coincide con la cessazione del lavoro agile come una delle modalità ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa nella pubblica amministrazione. Conseguentemente, il massiccio ricorso al lavoro agile emergenziale, così come si è sviluppato nel corso della pandemia, è destinato a finire il 15 ottobre 2021.

A decorrere dalla predetta data si verificherà, pertanto, il rientro in ufficio di tutto il personale delle pubbliche amministrazioni. Questa circostanza, come stabilito dalle misure adottate con il decreto 8 ottobre 2021 del Ministro per la pubblica amministrazione, esige uno sforzo organizzativo da parte di ogni singola amministrazione, volto a realizzare un ordinato e coordinato rientro in presenza dei dipendenti pubblici in una adeguata cornice di sicurezza sanitaria e finalizzata, in ogni caso, all'erogazione dei servizi agli utenti.

In tale quadro, ciascuna amministrazione, anche al fine di non concentrare un numero eccessivo di personale ai punti di accesso e di verifica del possesso del *green pass*, dovrà provvedere ad ampliare le fasce di ingresso e di uscita dalle sedi di lavoro del personale alle proprie dipendenze, al fine di consentire il raggiungimento delle sedi di lavoro stesse e l'inizio dell'attività lavorativa in un ampio arco temporale.

In questa prospettiva, e nell'ottica di agevolare gli spostamenti casa-lavoro del personale dipendente, anche con modalità sostenibili, i

mobility manager aziendali delle pubbliche amministrazioni, nominati ai sensi del decreto interministeriale 12 maggio 2021, dovranno elaborare i piani degli spostamenti casa-lavoro (PSCL) di propria competenza tenendo conto delle disposizioni relative all'ampliamento delle fasce di ingresso e uscita dalle sedi di lavoro sopra richiamate.

I comuni, tramite i propri *mobility manager* d'area di cui al predetto decreto interministeriale, dovranno svolgere un'azione di raccordo costante e continuativo con i *mobility manager* aziendali, non solo per le finalità dettate dall'art. 6 del decreto interministeriale 12 maggio 2021, ma anche per la verifica complessiva e coordinata dell'implementazione dei PSCL e l'identificazione e la promozione di azioni di miglioramento complessivo dell'offerta di mobilità sul territorio di riferimento alla luce delle nuove fasce di ingresso e uscita dalle sedi di lavoro.

Infine, anche sulla base delle informazioni acquisite nelle fasi di programmazione e di verifica dell'implementazione dei PSCL, le regioni e gli enti locali competenti ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, dovranno emanare apposite disposizioni finalizzate ad adeguare tempestivamente i piani di trasporto pubblico locale alle nuove fasce di flessibilità delle pubbliche amministrazioni.

21A06125

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 ottobre 2021.

Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, recante: «Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la dichiarazione di emergenza di sanità pubblica internazionale dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020, con la quale venivano attivate le previsioni dei regolamenti sanitari internazionali e la successiva dichiarazione della stessa Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19», che agli articoli 9 e seguenti reca disposizioni sulle «certificazioni verdi COVID-19»;

Visto, in particolare, l'art. 9-ter del citato decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico e universitario»;

Visto, altresì, l'art. 9, comma 2, lettera c-bis, e comma 4-bis, del citato decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, come modificato dal decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, che disciplina la certificazione verde COVID-19



(Acc. 2)

Questo sito utilizza cookies tecnici e di terze parti per funzionalità quali la condivisione sui social network e/o la visualizzazione di media. Chiudendo questo banner, cliccando in un'area sottostante o accedendo ad un'altra pagina del sito, acconsenti all'uso dei cookie. Se non acconsenti all'utilizzo dei cookie di terze parti, alcune di queste funzionalità potrebbero essere non disponibili. Per maggiori informazioni consulta la pagina [Privacy policy](#) [Più informazioni](#)

Si, acconsento No, non acconsento

Green Pass, FAQ sui dpcm

IT
firmati dal Presidente

Draghi
Governo Italiano

12 Ottobre 2021
Presidenza del Consiglio dei Ministri



Di seguito le risposte alle domande frequenti sui dpcm riguardanti Green Pass e ambito lavorativo firmati dal Presidente del Consiglio, Mario Draghi.

1. Come devono avvenire i controlli sul green pass dei lavoratori nel settore pubblico e in quello privato?

Ogni amministrazione/azienda è autonoma nell'organizzare i controlli, nel rispetto delle normative sulla privacy e delle linee guida emanate con il dPCM 12 ottobre 2021. I datori di lavoro definiscono le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2. È opportuno utilizzare modalità di accertamento che non determinino ritardi o code all'ingresso. Nelle pubbliche amministrazioni, laddove l'accertamento non avvenga al momento dell'accesso al luogo di lavoro, esso dovrà avvenire su base giornaliera, prioritariamente nella fascia antimeridiana della giornata lavorativa, potrà essere generalizzato o a campione, purché in misura non inferiore al 20% del personale presente in servizio e con un criterio di rotazione che assicuri, nel tempo, il controllo su tutto il personale

dipendente.

Oltre all'app "VerificaC19", saranno rese disponibili per i datori di lavoro, pubblici e privati, specifiche funzionalità che consentono una verifica quotidiana e automatizzata del possesso delle certificazioni. Tali verifiche potranno avvenire attraverso:

- l'integrazione del sistema di lettura e verifica del QR code del certificato verde nei sistemi di controllo agli accessi fisici, inclusi quelli di rilevazione delle presenze, o della temperatura;
- per gli enti pubblici aderenti alla Piattaforma NoiPA, realizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze, l'interazione asincrona tra la stessa e la Piattaforma nazionale-DGC;
- per i datori di lavoro con più di 50 dipendenti, sia privati che pubblici non aderenti a NoiPA, l'interazione asincrona tra il Portale istituzionale INPS e la Piattaforma nazionale-DGC; per le amministrazioni pubbliche con almeno 1.000 dipendenti, anche con uffici di servizio dislocati in più sedi fisiche, una interoperabilità applicativa, in modalità asincrona, tra i sistemi informativi di gestione del personale del, e la Piattaforma nazionale-DGC.

2. Come è possibile, per i soggetti che non possono vaccinarsi per comprovati motivi di salute, dimostrare di poter accedere al luogo di lavoro?

I soggetti che, per comprovati motivi di salute, non possono effettuare il vaccino contro il COVID-19, dovranno esibire un certificato contenente l'apposito "QR code" in corso di predisposizione. Nelle more del rilascio del relativo applicativo, il personale esente – previa trasmissione della relativa documentazione sanitaria al medico competente dell'amministrazione di appartenenza – non potrà essere soggetto ad alcun controllo.

3. I soggetti che hanno diritto al green pass ma ne attendono il rilascio o l'aggiornamento come possono dimostrare di poter accedere al luogo di lavoro?

Per i soggetti in attesa di rilascio di valida certificazione verde e che ne abbiano diritto, nelle more del rilascio e dell'eventuale aggiornamento, sarà possibile avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta.

4. Quali provvedimenti deve prendere il datore di lavoro che accerta che il dipendente abbia effettuato l'accesso alla sede di servizio pur essendo sprovvisto di green pass? Quali sanzioni rischia il lavoratore?

Il lavoratore, pubblico o privato, è considerato assente ingiustificato, senza diritto allo stipendio, fino alla presentazione del green pass; nel caso di aziende con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di

assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta.

Nel caso in cui il lavoratore acceda al luogo di lavoro senza green pass, il datore di lavoro deve poi effettuare una segnalazione alla Prefettura ai fini dell'applicazione della sanzione amministrativa. Infatti il lavoratore che accede al luogo di lavoro senza green pass è soggetto, con provvedimento del Prefetto, a una sanzione amministrativa che va da 600 a 1.500 euro. Vengono poi applicate anche le sanzioni disciplinari eventualmente previste dai contratti collettivi di settore.

Oltre alla retribuzione, non sarà più versata al lavoratore senza green pass qualsiasi altra componente della retribuzione, anche di natura previdenziale, avente carattere fisso e continuativo, accessorio o indennitario, previsto per la giornata di lavoro non prestata. I giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione delle ferie e comportano la perdita della relativa anzianità di servizio

5. Da chi devono essere effettuati i controlli sul green pass dei lavoratori che arrivano da società di somministrazione? Dalla società di somministrazione o dall'azienda in cui vengono distaccati?

I controlli devono essere effettuati da entrambe, sia dalla società di somministrazione, sia dall'azienda presso la quale il lavoratore svolge la propria prestazione.

6. I protocolli e le linee guida di settore contro il COVID-19, che prevedono regole sulla sanificazione delle sedi aziendali, sull'uso delle mascherine e sui distanziamenti, possono essere superati attraverso l'utilizzo del green pass?

No, l'uso del green pass è una misura ulteriore che non può far ritenere superati i protocolli e le linee guida di settore.

7. I clienti devono verificare il green pass dei tassisti o degli autisti di vetture a noleggio con conducente?

I clienti non sono tenuti a verificare il green pass dei tassisti o dei conducenti di NCC.

8. I parrucchieri, gli estetisti e gli altri operatori del settore dei servizi alla persona devono controllare il green pass dei propri clienti? E i clienti, devono controllare il green pass di tali operatori?

Il titolare dell'attività deve controllare il pass dei propri eventuali dipendenti ma non deve richiederlo ai clienti, né questi ultimi sono tenuti

a chiederlo a chi svolge l'attività lavorativa in questione.

9. È necessario verificare il green pass dei lavoratori autonomi che prestano i propri servizi a un'azienda e che per questo devono accedere alle sedi della stessa?

Sì, tutti coloro che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nelle sedi dell'azienda sono soggetti al controllo.

10. È possibile per il datore di lavoro verificare il possesso del green pass con anticipo rispetto al momento previsto per l'accesso in sede da parte del lavoratore?

Sì. Nei casi di specifiche esigenze organizzative, i lavoratori sono tenuti a rendere le comunicazioni relative al mancato possesso del green pass con il preavviso necessario al datore di lavoro per soddisfare tali esigenze.

11. Quali sanzioni rischia il datore di lavoro che non effettua le verifiche previste per legge?

Il datore di lavoro che non controlla il rispetto delle regole sul green pass è punito con una sanzione amministrativa che va da 400 a 1.000 euro.





CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 PER I LAVORATORI



COME VIENE EFFETTUATO IL CONTROLLO

OTTOBRE
15



CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 PER I LAVORATORI



all'accesso, evitando l'uso di certificazioni
le procedure di ingresso, o successivamente
a tappeto o su un campione quotidianamente
non inferiore al 20% del personale in servizio

COME VIENE EFFETTUATO IL CONTROLLO

OTTOBRE
15

utilizzando i dispositivi di rilevamento
automatizzati, sempre
all'accesso, evitando ritardi e code durante
le procedure di ingresso, o successivamente
a tappeto o su un campione quotidianamente
non inferiore al 20% del personale in servizio

utilizzando i dispositivi CTB o non CTB
automatizzati, sempre nel rispetto della privacy



CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 PER I LAVORATORI



COME VIENE EFFETTUATO IL CONTROLLO

OTTOBRE
15

classificato in base al rischio di contagio
fino alla esibizione della certificazione verde
è considerato assenza ingiustificata

nella azienda fino a 15 dipendenti
dopo 5 giorni il lavoratore può essere sospeso
per max 10 giorni, rinnovabili 7 volte
ciascun giorno di mancato servizio
fino alla esibizione della certificazione verde
è considerato assenza ingiustificata

nella azienda fino a 15 dipendenti
dopo 5 giorni il lavoratore può essere sospeso
per max 10 giorni, rinnovabili 7 volte



CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 PER I LAVORATORI



CHI PUÒ NON ESIBIRE IL GREEN PASS

OTTOBRE
15



CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 PER I LAVORATORI



CHI PUÒ NON ESIBIRE IL GREEN PASS

OTTOBRE
15

chi non può vaccinarsi e quindi avrà
un Green Pass rosso

chi è in attesa di ricevere, attraverso
i procedimenti previsti dalle strutture sanitarie
pubbliche e private, dalle farmacie,
dai laboratori di analisi, dai medici
di medicina generale e dai pediatri,
il vaccino anti COVID-19.

CHI PUÒ NON ESIBIRE IL GREEN PASS

OTTOBRE
15

CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 PER I LAVORATORI

CHI PUÒ NON ESIBIRE IL GREEN PASS

OTTOBRE
15

chi non può vaccinarsi e quindi avrà
un Green Pass rosso

chi è in attesa di ricevere, attraverso
i procedimenti previsti dalle strutture sanitarie
pubbliche e private, dalle farmacie,
dai laboratori di analisi, dai medici
di medicina generale e dai pediatri,
il vaccino anti COVID-19.

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Palazzo Chigi
Piazza Colonna 370
00187 Roma - Italia

Corrispondenza cartacea

Via dell'Impresa 89
00186 Roma - Italia

E' opportuno indicare chiaramente sull'involucro la Struttura destinataria

Indirizzi di posta elettronica

Elenco PEC
Elenco e-Mail

Recapiti telefonici

Centralino: (+39) 06.6779.1

MODALITA' OPERATIVE E TECNICHE**A) Attività di verifica**

1) La verifica delle certificazioni verdi Covid-19 per consentire l'accesso nei locali delle sedi dove i dipendenti svolgono attività lavorativa:

- sede del Municipio;
- sede della Polizia Locale;
- sede del cimitero;
- sede Asilo Nido San Pietro;
- sede Castello;
- sede Palazzo d'Amico;

dovrà essere effettuata, con il massimo riserbo, unicamente dalle persone espressamente designate e autorizzate con il presente atto.

2) La persona autorizzata ad effettuare gli accertamenti e le verifiche dovrà operare esclusivamente nella sede che gli è stata assegnata con il presente provvedimento, preferibilmente all'ingresso della sede stessa.

3) Prima di richiedere qualunque informazione o documento la persona interessata dovrà essere informata in ordine al trattamento dei dati personali che sarà necessario effettuare al fine di procedere alla verifica della certificazione verde Covid-19 ed adempiere agli obblighi legali previsti dalla normativa vigente.

4) Inoltre, all'ingresso dei locali sarà affisso, in maniera ben visibile, un avviso che informa gli interessati in ordine alla necessità di effettuare la verifica delle certificazioni verdi Covid-19. Detto avviso sarà pubblicato anche nel sito web del Comune.

5) La verifica delle certificazioni verdi Covid-19 dovrà essere effettuata ogni giorno e solamente nei confronti di:

1. personale in servizio;

2. soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso questo ente, anche sulla base di contratti esterni (es: dipendenti delle imprese di pulizia, di manutenzione e rifornimento dei distributori automatici di generi di consumo; consulenti; collaboratori; prestatori e frequentatori corsi di formazione; corrieri che recapitano posta d'ufficio);

3. titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice di questo ente.

6) Nelle more del rilascio e dell'eventuale aggiornamento delle certificazioni verdi covid-19 da parte della piattaforma nazionale DGC, i soggetti interessati possono comunque avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche o private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, da medici di medicina generale che attestano o refertano una delle condizioni di cui al comma 2, lett. a), b), e c) del D.L. n. 52 del 2021 sopra indicato (avvenuta vaccinazione; avvenuta guarigione; effettuazione di test antigenico rapido o molecolare).

7) Sono esclusi dalle verifiche le persone che accedono agli uffici del Comune per usufruire dei servizi comunali.

8) Pertanto, prima di procedere alla verifica del QR code, la persona designata chiederà gentilmente se la persona intende accedere per:

1. svolgere attività lavorativa o di formazione o di volontariato o attività istituzionale relativa alla carica ricoperta;

2.oppure per usufruire dei servizi comunali aperti al pubblico.

Non dovranno essere chiesti ulteriori particolari in ordine all'attività che il soggetto intende effettuare.

Nel primo caso al fine di consentire l'accesso sarà necessario effettuare la verifica della certificazione verde Covid-19 come di seguito indicato.

Nel secondo caso, invece, la persona potrà accedere durante l'orario di ricevimento negli uffici che siano aperti al pubblico.

9)Al fine di effettuare la verifica la persona autorizzata dovrà richiedere alle persone che intendono accedere alla struttura o a quelle che già si trovino all'interno della stessa, di esibire, una persona per volta, la certificazione verde COVID-19 (c.d. green pass) o in formato cartaceo o digitale.

10)Tale controllo sarà effettuato prioritariamente al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro e qualora, ciò non risulti possibile, anche successivamente mediante controlli anche a campione presso il personale che effettua la prestazione lavorativa all'interno della struttura.

11)Il dispositivo elettronico o il foglio contenente la certificazione verde COVID-19 dovrà restare nelle mani dell'interessato mentre la persona autorizzata dovrà limitarsi ad inquadrare il QR code utilizzando il dispositivo messo a disposizione dalla Comune e procedere alla lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando esclusivamente l'applicazione mobile "VerificaC19" in modalità on line.

B) Modalità di accertamento.

1)La persona autorizzata dovrà limitarsi a:

a.controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione esibita, sulla base del messaggio che viene restituito dall'applicazione mobile "Verifica C19" in modalità on line. Al fine di evitare che l'applicazione restituisca un messaggio erroneamente "non valido", la data e l'ora del dispositivo con il quale si effettua la verifica tramite l'app Verifica C19 dovranno essere impostati automaticamente.

b.esaminare le generalità dell'intestatario (nome, cognome, data di nascita), senza rendere visibili a terzi le informazioni restituite dall'applicazione mobile.

c.se le generalità restituite dall'applicazione (in particolare sesso ed età) risultano coerenti con quelle proprie della persona o se le sue generalità sono già conosciute dalla persona autorizzata, la persona potrà accedere nel Municipio.

d. se, invece, emerge un fondato dubbio che la persona non sia l'intestatario della certificazione verde esibita, bisognerà completare la verifica confrontando i dati anagrafici riportati nel green pass con quelli di un documento d'identità valido. A tal fine, l'intestatario della certificazione verde COVID-19 verrà invitato gentilmente ad esibire un documento di identità e si procederà quindi a:

a.a.verificare che il documento di riconoscimento (carta d'identità, passaporto, patente) non sia scaduto;

b.b.confrontare nome, cognome e data di nascita risultanti dal documento di riconoscimento con quelli risultanti dal green pass.

e.se la verifica dà esito positivo il soggetto potrà accedere nei locali del Comune, altrimenti verrà negato l'accesso.

f.nel caso in cui un dipendente comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risulti privo della predetta certificazione o non la esibisca al momento dell'accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, egli non potrà accedere nella sede di servizio e sarà considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e, dunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.In

tale caso il soggetto preposto al controllo comunica con immediatezza all'ufficio competente il nominativo del personale cui non è consentito l'accesso.

g. nel caso in cui in sede di verifica all'accesso venga accertata la mancanza del green pass da parte di un soggetto di cui all'articolo 1, co. 2 del D.lgs. 127/2021 (soggetti che svolgono a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa o di volontariato o di formazione) fermo restando l'allontanamento immediato, dovrà essere data tempestiva comunicazione al datore di lavoro dello stesso, ove esistente, per gli adempimenti di competenza;

2) i soggetti esenti dalla campagna vaccinale, non potranno essere soggetti ad alcun controllo;

3) i dipendenti che siano esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute, potranno rivolgersi al medico competente, incaricato dal Comune **dott. Viviana Cafeo**, indirizzo mail viviana.cafeo@asp.messina.it, per quanto di sua competenza. Resta fermo che il medico competente – ove autorizzato dal dipendente- può informare il personale deputato ai controlli sulla circostanza che tali soggetti debbano essere esonerati dalle verifiche.

C) Modalità di contestazione delle violazioni

1) qualora si accerti che un dipendente o uno dei soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato in questa struttura, sia entrato nei luoghi di lavoro in violazione dell'obbligo di possedere o di esibire la certificazione verde COVID-19, la persona incaricata con la presente autorizzazione ne darà tempestiva comunicazione scritta al Commissario Massimo Malfi incaricato di effettuare le contestazioni delle violazioni, e al dirigente ai fini della trasmissione all'ufficio provvedimenti disciplinari indicando:

a) la data e l'ora in cui si è accertata la presenza della persona all'interno della struttura;

b) il luogo esatto nel quale è stata rinvenuta la persona

c) nome e cognome della persona

d) il ruolo da essa svolto (precisare se è un dipendente o uno dei soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato in questa struttura)

e) la circostanza accertata, e cioè:

-se la persona è entrata nei luoghi di lavoro in violazione dell'obbligo di possedere la certificazione verde COVID-19 (è il caso in cui la persona è sprovvista di certificazione verde);

-se la persona è entrata nei luoghi di lavoro in violazione dell'obbligo di esibire la certificazione verde COVID-19 posseduta (è il caso in cui la persona pur possedendo la certificazione verde sia entrata sfuggendo ai controlli effettuati all'ingresso o eludendo l'obbligo di esibirla prima di accedere nella struttura);

-ogni altra circostanza utile a valutare i fatti e il comportamento segnalato;

2) Il Commissario Massimo Malfi, provvederà a **contestare la violazione** per iscritto applicando le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 e, trasmetterà gli atti relativi alla violazione:

1. al Prefetto gli atti relativi alla violazione; tale comunicazione verrà effettuata sia nel caso in cui la violazione sia stata commessa da un dipendente del Comune sia nel caso in cui sia stata commessa da uno dei soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato in questa struttura.

3) In caso di dubbi, eventuali contestazioni o difficoltà di qualunque genere l'incaricato dovrà informare immediatamente il Commissario Massimo Malfi, incaricato di effettuare le contestazioni, se è il caso, richiedere l'intervento delle forze dell'ordine.

D) Modalita di trattamento

1)Durante la verifica sopra descritta i documenti, dati e le informazioni forniti dagli interessati,**dovranno solo essere esaminati** dalla persona autorizzata, assicurando la massima **riservatezza** e il rispetto dei **principi del trattamento** previsti dal Regolamento Ue 2016 n.679.

2)Tali dati **non dovranno mai essere raccolti, copiati, fotografati, conservati, nè comunicati o trasferiti a terzi.**

